

Comune di Guglionesi



REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA
DELL'ISPETTORE AMBIENTALE
VOLONTARIO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE,
CONTROLLO, DEPOSITO, GESTIONE,
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

approvato con del. c.c. n. 34 del 22.09.2020

pubblicato il 24.09.2020

entrata in vigore dal **09.10.2020** (15° giorno dalla data di pubblicazione)

INDICE

Art 1. FINALITÀ

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Art 3. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 5. NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Art 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art 8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art 10. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 11. COMPITI DEL COMUNE

Art 12. ENTRATA IN VIGORE

Art 1. FINALITÀ

Il Comune di Guglionesi istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Ambientale Volontaria Comunale, individuandolo con la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, a tutela del territorio, dell'ambiente e degli animali, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio, dell'ambiente e degli animali nel territorio comunale e della salute umana.

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Vigilanza Volontario Comunale come sopra individuato costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.

Art 3. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

I soggetti di cui all'art. 1 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalla normativa vigente.

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, si identifica, ai sensi del presente Regolamento nella figura del volontario qualificato svolge attività informative, divulgative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti.

Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, agli animali, all'immagine e al decoro della città e alla salute umana.

Svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di segnalazione circa il rispetto dei regolamenti comunali emessi a tutela dell'ambiente e degli animali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, e della salute umana.

Il servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale e concerne esclusivamente la segnalazione illeciti di natura amministrativa.

Art 5. NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio provvedimento amministrativo, tra i candidati reputati idonei. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato ogni tre anni.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno dimostrare di aver partecipato ad un corso di formazione e

superato un esame di idoneità, entrambi organizzati dall'associazione di volontariato alla quale aderiscono quali soci della stessa.

Art. 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- ✓ avere raggiunto la maggiore età;
- ✓ godere dei diritti civili e politici;

Art 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è attribuito con provvedimento amministrativo del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5.

Nel decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

Il decreto ha durata triennale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

L'incarico può essere rinnovato su richiesta, sino a quando non intervengano motivi validi per una sospensione o una revoca.

All'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.

L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura.

Art 8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'ispettore ambientale volontario comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- ✓ svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui alla convenzione specifica che sarà sottoscritta con l'Ufficio Ambiente;
- ✓ operare con prudenza, diligenza e perizia;
- ✓ durante il servizio di vigilanza indossare la divisa assegnata;
- ✓ qualificarsi sempre verbalmente e mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- ✓ compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio Polizia Locale presso il Comune e comunque non oltre 24 ore dalla compilazione;
- ✓ usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;

- ✓ osservare il segreto d'ufficio se si viene a conoscenza di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato, è obbligato a darne immediatamente notizia agli organi competenti.

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza - CC Forestale – Polizia Provinciale, ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Volontario Comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

L'eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale e sentito l'interessato, comportano una sospensione dell'elettività per un periodo a discrezione del sindaco.

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il sindaco disporrà la revoca definitiva della nomina.

La revoca della nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con atto monocratico.

Art 10. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Gli ispettori ambientali volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione, ovvero:

- ✓ attività informative, educative, di prevenzione e di segnalazione sul territorio comunale finalizzate alla prevenzione e alla corretta applicazione dei Regolamenti e Ordinanze Sindacali circa la tutela degli animali e della salute umana, ed il corretto conferimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale;
- ✓ vigilanza in materia ambientale per le attività di accertamento è affidata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli ispettori ambientali volontari che verranno nominati.

Il Sindaco può procedere ad abilitare gli ispettori ambientali volontari, per l'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali per le specifiche competenze in materia ambientale e tutela degli animali con i limiti previsti dalla legge.

Art 11. COMPITI DEL COMUNE

Il Comune provvede con propri mezzi finanziari e/o contributi Regionali o da altri Enti a corrispondere all'Associazione un rimborso parametrato alle effettive attività svolte e regolata da apposita convenzione di cui al precedente articolo n. 8 in conformità all'art. 56 del codice del terzo

settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

La figura apicale del Comando di Polizia Locale esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge 689 /81.

Art 12. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.